

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2584

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BORGHESE**

Istituzione del marchio « Prodotto italiano – *Italian product* » per la promozione dell'economia, dell'esportazione e della tutela dei prodotti italiani all'estero

Presentata il 13 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! – La finalità della presente proposta di legge è quella di incrementare la produzione industriale dei prodotti italiani esportati nel mondo e, in particolare, nel comparto cosiddetto « *non-food* », garantendo alle imprese la possibilità di apporre un marchio di qualità che garantisca i consumatori di tutto il mondo sull'italianità dell'intera filiera progettuale, creativa e produttiva, indipendentemente dal luogo di produzione. Si tratta, quindi, di applicare il marchio « *made in Italy* » non solo al luogo di produzione, ma all'intera filiera, dalla progettazione alla produzione.

Attualmente, il marchio « *made in Italy* » risulta appropriato per i prodotti « *food* », ossia per il comparto alimentare, nel quale la localizzazione geografica nel territorio nazionale è una delle caratteristiche imprescindibili per l'apposizione del marchio stesso. La situazione è invece diversa per

quanto concerne l'applicazione del marchio « *made in Italy* » ai prodotti non alimentari: mentre il marchio garantisce che la produzione è effettuata per una percentuale rilevante (ma non il 100 per cento) nel territorio italiano, esso non garantisce nulla per quanto concerne le maestranze, ossia l'« italianità » dell'intera filiera che ha ideato, progettato, disegnato e realizzato il prodotto stesso. Questa carenza appare grave in quanto si ritiene che un prodotto del quale si assicuri la manifattura da parte di artigiani, lavoratori e *designer* italiani abbia sicuramente un valore e un'attrattiva superiori nel mercato mondiale rispetto ad altri prodotti non aventi le stesse caratteristiche.

Il marchio « Prodotto italiano – *Italian product* », istituito dalla presente proposta di legge, intende colmare tale carenza valorizzando e sottolineando la specificità e l'eccellenza dei prodotti artigianali e indu-

striali ideati e realizzati da cittadini italiani, residenti sia in Italia che all'estero. Grazie al nuovo marchio, i cittadini italiani e le imprese italiane regolarmente registrate in Italia presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o quelle che intendono localizzarsi all'estero mantenendo in Italia la loro sede potranno, dunque, utilizzare il nuovo marchio nel mercato mondiale e ciò comporterà certamente notevoli vantaggi per la loro attività.

Il marchio « Prodotto italiano – *Italian product* » si applicherà ai prodotti che vorranno distinguersi ulteriormente dal punto di vista della qualità rispetto al già esistente marchio « *made in Italy* » garantendo che sia italiano (ossia realizzato da cittadini italiani residenti in Italia o all'estero) tutto il processo ideativo e produttivo e non solo l'ultima trasformazione del prodotto finale,

come oggi accade per i prodotti con il marchio « *made in Italy* ».

Il marchio « Prodotto italiano – *Italian product* » potrà essere applicato anche ai prodotti realizzati da unità di produzione non situate nel territorio nazionale a condizione che esse operino con personale italiano, residente in Italia o all'estero. Ciò consentirà alle nostre imprese di affrontare con più serenità questo momento di grave crisi avendo maggiori possibilità di delocalizzare la loro produzione e di essere competitive a livello internazionale, garantendo comunque sempre la loro « italianità ». Inoltre, tra le ricadute positive, si sottolinea anche quella della creazione di ulteriori possibilità di lavoro in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o all'estero, che possono essere assunti dalle imprese italiane autorizzate all'uso del nuovo marchio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del marchio « Prodotto italiano – Italian product »)

1. Al fine di promuovere, diffondere e migliorare l'immagine dei prodotti italiani presso i consumatori e gli operatori commerciali nazionali e internazionali, è istituito il marchio « Prodotto italiano – *Italian product* », di seguito denominato « marchio », corredato di un proprio *logo* figurativo, che certifica la qualità e l'eccellenza del prodotto stesso.

2. La proprietà del marchio è dello Stato italiano, che lo promuove in tutte le sedi nazionali e internazionali attraverso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

(Requisiti per l'apposizione del marchio)

1. Il marchio può essere apposto, secondo le modalità previste dalla presente legge, ai prodotti italiani che presentano determinate qualità e caratteristiche di eccellenza nei processi ideativi, creativi e produttivi.

2. Il marchio può essere apposto su prodotti realizzati da cittadini italiani o da imprese italiane aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che sono progettati, creati e prodotti interamente da cittadini italiani, anche residenti all'estero, indipendentemente dalla localizzazione in Italia o all'estero delle unità produttive artigianali o industriali.

Art. 3.

(Modalità di utilizzo e di revoca)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto al fine di disciplinare le modalità di utilizzo e di revoca del marchio.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le associazioni di categoria interessate, può adottare, con proprio decreto, disciplinari di settore relativi ai processi produttivi e all'identificazione dei prodotti cui apporre il marchio.

Art. 4.

(Registrazione)

1. Ai fini della tutela e della riconoscibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione del marchio in tutte le competenti sedi dell'Unione europea e internazionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, nomina un comitato tecnico composto da tre esperti, avente il compito di esprimere il proprio parere, sotto il profilo tecnico-economico, sui prodotti recanti il marchio nonché sulle campagne di promozione e sull'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Campagne di promozione e albo dei prodotti e delle imprese)

1. Al fine di valorizzare la produzione italiana e di tutelare i consumatori, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione di campagne annuali di promozione del marchio nel territorio nazionale e nei principali mercati dell'Unione europea e internazionali.

2. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'albo dei prodotti recanti il marchio e delle imprese autorizzate a utilizzarlo. L'albo è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 6 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0109040